

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo V - Notificazioni

Art. 164 Durata del domicilio dichiarato o eletto.

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli [articoli 156](#) e [613](#) comma 2.